




Regione
Lombardia

ASL Monza e Brianza

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Segreteria Centralizzata dei Servizi
Via Novara, 3 - 20832 DESIO
tel. 0362 - 304873-2-4-6-7
Telefax 0362 304836
E-mail: segreteria.prevenzione@aslmb.it

Comune di SOVICO

Protocollo Generale
Nr.0009445 Data 19/11/2013
Tit. 06.09 Arrivo

ASL Provincia Monza e Brianza



Pr. 96980/13 del 15/11/2013
Classificazione 5/3..

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni dell'ASL MB

Agli Uffici Ecologia dei Comuni dell'ASL MB

All'ARPA
Via Solferino - Monza

Alla Provincia Monza Brianza
Settore Ambiente, Risorse Naturali, Rifiuti, Agenda 21

Oggetto: Trasmissione "Protocollo per la gestione delle segnalazioni della presenza di amianto negli edifici"

Si allega alla presente il "Protocollo per la gestione della presenza di amianto negli edifici" modificato a seguito della Legge Regionale n. 14/2012.

Il Protocollo è stato aggiornato dal Gruppo di Lavoro composto da: UFFICI ECOLOGIA dei Comuni di Desio - Lissone - Monza - Seregno - Vimercate, ASL MB - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Servizio Prevenzione Negli Ambienti di Lavoro, ARPA e PROVINCIA MONZA E BRIANZA - Settore Ambiente, Risorse Naturali, Rifiuti.

Il Protocollo è stato approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci il 10/10/2013 ed illustrato dalla Conferenza dei Sindaci dell'ASL il 25/10/2013.

Colgo l'occasione per ringraziare i componenti del Gruppo di Lavoro per la collaborazione ed il proficuo lavoro svolto.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Dipartimento di Prevenzione Medica
Dott. Roberto Cecchetti

Responsabile del procedimento: Dott. Roberto Cecchetti - Direttore DPM - Tel. 0362/304808

Pratica trattata da: Rosanna Balzarotti - Assistente Amministrativo - tel. 0362/304873

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Sede Legale: MONZA - 20900 - Viale Elyzini, 2

www.aslmonzabrianza.it info@aslmb.it protocollo.oggg@pec.aslmb.it



CSQ - Norma UNI EN ISO 9001:2008

Pag. 1 di 1

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DELLA PRESENZA DI AMIANTO NEGLI EDIFICI

A seguito delle modifiche alla Legge Regionale n.17/2003 (introdotte dalla Legge Regionale n.14/2012), si propone il seguente aggiornamento del protocollo per la gestione delle segnalazioni relative alla presenza di:

1. coperture in cemento amianto

a) in caso di segnalazione della presenza di materiale contenente amianto da parte dei privati:

- ✓ la segnalazione deve essere fatta al Comune dove è stata riscontrata la presenza del materiale contenente amianto.
- ✓ Il Comune provvede a verificare (direttamente o attraverso la competente ASL territoriale) se l'amianto risulta censito:
 - In caso positivo, il Comune chiede al proprietario o all'amministratore dell'edificio, su cui vi è stata la segnalazione, di presentare entro 30 giorni la valutazione dello stato di conservazione del materiale contenente amianto secondo il "Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto" approvato dalla Regione Lombardia - Allegato A alla D.Dirett. 18 novembre 2008, n.13237 (Allegato 1). La documentazione, inoltre, dovrà essere sottoscritta da un soggetto terzo qualificato (quale ad es. tecnico con patentino regionale per l'amianto, responsabile del servizio prevenzione e protezione, ingegnere civile, architetto, geometra), come specificato da una nota di Regione Lombardia del maggio 2010;
 - In caso negativo, il Comune chiede al proprietario o all'amministratore dell'edificio, su cui vi è stata la segnalazione, di fornire entro 30 giorni le informazioni previste dall'Allegato 4 del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) approvato con D.G.R. 8/1526 del 22 dicembre 2005. Unitamente alla documentazione e alle informazioni di cui sopra, dovrà inoltre essere allegata la valutazione dello stato di conservazione del materiale contenente amianto secondo il "Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto" approvato dalla Regione Lombardia - Allegato A alla D.Dirett. 18 novembre 2008, n.13237 (Allegato 1). La documentazione, inoltre, dovrà essere sottoscritta da un soggetto terzo qualificato (quale ad es. tecnico con patentino regionale per l'amianto, responsabile del servizio prevenzione e protezione, ingegnere civile, architetto, geometra), come specificato da una nota di Regione Lombardia del maggio 2010.
- ✓ Le suddette comunicazioni al proprietario o all'amministratore devono essere esplicitamente intese come avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. (Allegati 2a/2b).
- ✓ L'ASL provvederà ad irrogare la eventuale sanzione amministrativa prevista dall'art.8 bis, comma 1, della L.R. n.17/2003 e secondo i criteri definiti con D.G.R. n.IX/4777 del 30 gennaio 2013 (quando in possesso della *valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto*).
- ✓ Qualora non esistesse alcuna documentazione il proprietario o l'amministratore dovrà attivare tutte le procedure descritte in precedenza e fornire il risultato della valutazione, tramite l'utilizzo del "Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto" al Comune.
- ✓ Qualora il proprietario o l'amministratore dell'edificio non inviassero al Comune la documentazione richiesta, il Comune emana apposita Ordinanza Dirigenziale, concedendo ulteriori 30 giorni per il suo ottemperarvi.
- ✓ Il Comune una volta acquisita la risposta (in caso di amianto non censito) darà comunicazione all'ASL ai fini del censimento e dell'eventuale sanzione amministrativa.

- ✓ Il mancato rispetto della suddetta Ordinanza da parte del proprietario o dell'amministratore dell'edificio dove è stata riscontrata la presenza del materiale contenente amianto comporta:
 - l'irrogazione delle sanzioni stabilite da regolamenti/norme comunali in materia di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a norme contenute in regolamenti od ordinanze comunali quando non previste;
 - la richiesta di intervento da parte del Comune all'ASL competente, la quale provvede ad effettuare la stima dello stato di conservazione dell'amianto o del materiale contenente amianto e a rivalersi sul proprietario per le spese sostenute.
- ✓ Il proprietario del manufatto, ai sensi del D.M. 6 settembre 1994, terrà monitorato lo stato di conservazione del materiale contenente amianto comunicando al Comune e all'ASL eventuali variazioni rispetto alla valutazione precedente.
- ✓ Su richiesta dei Comuni l'ASL, in collaborazione con ARPA secondo le modalità previste dal PRAL, potrà eseguire sopralluoghi e approfondimenti e proporre al Comune i provvedimenti necessari.
- ✓ Eventuali provvedimenti (ordinanza di trattamento e/o rimozione delle coperture) saranno assunti dal Comune sulla scorta delle valutazioni fornite dal proprietario o sulla scorta delle valutazioni tecnico sanitarie fornite dall'ASL e da eventuali misure analitiche eseguite da ARPA.

b) segnalazione di manomissione in atto

(si veda il "Protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di presenza di amianto in edifici" proposto da Regione Lombardia ad ASL e ARPA nell'agosto 2006):

- ✓ in caso di richiesta di intervento urgente per presunta manomissione e/o alterazione di manufatti contenenti amianto, sarà compito dell'ASL, qualora accertata la necessità di intervenire per salvaguardare la tutela della salute pubblica, attivare le verifiche del caso eventualmente coinvolgendo Comune, ARPA, Provincia per le rispettive competenze.

2. Coibentazione e/o rivestimenti murari interni (sospetta presenza di amianto)

(si veda il "Protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di presenza di amianto in edifici" proposto da Regione Lombardia ad ASL e ARPA nell'agosto 2006):

- ✓ Come al punto precedente la valutazione del rischio deve essere effettuata dal proprietario del materiale, il quale dovrà avere piena consapevolezza del tipo di materiale presente.
- ✓ In casi particolari verrà richiesto l'intervento dell'ARPA solo per l'analisi delle fibre e/o di materiali e per effettuare indagini di possibile inquinamento in atto.

3. Amianto all'interno degli ambienti di lavoro

(si veda il "Protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di presenza di amianto in edifici" proposto da Regione Lombardia ad ASL e ARPA nell'agosto 2006):

- ✓ La segnalazione verrà gestita dal competente servizio dell'ASL ai sensi del d.lgs. 277/91. L'ARPA potrà essere coinvolta per i campionamenti e le analisi per la verifica qualitativa.

4. Rifiuti abbandonati contenenti amianto

(si veda il "Protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di presenza di amianto in edifici" proposto da Regione Lombardia ad ASL e ARPA nell'agosto 2006):

- ✓ La segnalazione verrà gestita da Comune, ARPA e Provincia sulla base delle rispettive competenze.

**PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE
DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO**

Regione Lombardia - Allegato A alla D.Dirett. 18 novembre 2008, n. 13237: «Approvazione del "Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto" e contestuale abrogazione dell'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla Delib.G.R. n. 7/1439 del 4 ottobre 2000».

Il presente Protocollo ha lo scopo di fornire uno strumento operativo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività che vi svolge.

La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l'applicazione dell'Indice di Degrado (ID) ed è condotta attraverso l'ispezione del manufatto.

Se il manufatto presenta una superficie danneggiata – ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture - in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica come indicato dal *D.M. 6 settembre 1994*, privilegiando l'intervento di rimozione.

Se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all'ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l'applicazione dell'Indice di Degrado.

Il risultato dell'applicazione dell'ID è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, dovrà attuare.

Qualora il risultato dell'Indice di Degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i dodici mesi, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, ai sensi del *D.M. 6 settembre 1994* dovrà comunque:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile.

**Indice di degrado per la valutazione dello stato di conservazione
delle coperture in cemento amianto (ID)**

A) Grado di consistenza del materiale (da valutare con tempo asciutto, utilizzando una pinza da meccanici o attrezzo simile) si dà valore:

- 1 se un angolo flesso con una pinza si rompe nettamente con suono secco
- 2 se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo

B) Presenza di fessurazioni/sfaldamenti/crepe, si dà valore:

- 0 se assenti
- 2 se rare
- 3 se numerose

C) Presenza di stalattiti ai punti di gocciolamento, si dà valore:

- 0 se assenti
- 3 se presenti

D) Friabilità/sgretolamento, si dà valore:

- 1 se i fasci di fibre sono inglobati completamente
- 2 se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente
- 3 se i fasci di fibre sono facilmente asportabili

E) Ventilazione, si dà valore:

- 1 la copertura **non si trova** in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria
- 2 la copertura **si trova** in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria

F) Luogo di vita/lavoro, si dà valore:

- 1 copertura **non visibile** dal sotto (presenza di controsoffitto e/o soletta)
- 2 copertura **a vista** dall'interno

G) Distanza da finestre/balconi/terrazze, si dà valore:

- 1 se la copertura è distante più di 5m. da finestre/terrazze/balconi
- 2 se vi sono finestre/terrazze/balconi prospicienti ed attigue

H) Aree sensibili, si dà valore:

- 1 assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche/luoghi di cura
- 3 vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura

I) Vetustà (in anni) fattore moltiplicatore, si dà valore:

- 2 se la copertura è stata installata dopo il 1990
- 3 se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990
- 4 se la copertura è installata prima del 1980

Nel caso sia difficoltoso risalire alla vetustà della copertura in cemento amianto si farà riferimento alla data di realizzazione dell'edificio.

$$ID = (A + B + C + D + E + F + G + H) \times I \text{ (vetustà)}$$

Risultato:

- 1) *ID inferiore o uguale a 25*: nessun intervento di bonifica. È prevista la rivalutazione dell'indice di degrado con frequenza biennale;
- 2) *ID compreso tra 25 e 44*: esecuzione della bonifica* entro 3 anni;
- 3) *ID uguale o maggiore a 45*: rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.

LEGENDA:

* I metodi di **bonifica** previsti dalla normativa sono la **sovracopertura**, l'**incapsulamento** e la **rimozione**.

La *sovracopertura* consiste in un intervento di confinamento che si ottiene installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per ricorrere a tale tipo di bonifica, il costruttore o il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti dalla nuova struttura.

L'*incapsulamento* prevede l'utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-amianto; preliminarmente all'applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del materiale, al fine di pulirla e garantire l'adesione del prodotto incapsulante.

Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice.

Tale intervento non esime il committente dall'obbligo di verificarne lo stato di conservazione.

La *rimozione* prevede un intervento di asportazione totale della copertura in cemento amianto e sua sostituzione con altra copertura.

LETTERA TIPO PER ESPOSTO RELATIVO A IMMOBILI CENSITI**ALLEGATO 2A**

Egr. Sig.

Via/Piazza
20 _____ (MB)

e p.c. Spett.le
 ASL Provincia di Monza e della Brianza
 Dipartimento di Prevenzione
 Segreteria dei Servizi
 Via Novara, 3
 20033 DESIO (MB)

DATA

Prot.

Oggetto: coperture in cemento amianto – via/piazza
Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ex art.7 Legge 241/90 e
s.m.i.

Nello stabile di Sua proprietà/da Lei amministrato sito in via/piazza sono presenti coperture in cemento amianto, come da Lei comunicato all'ASL 3 ai fini del censimento previsto dalla Legge Regionale n.17/2003.

L'uso di materiali contenenti amianto è soggetto alla legge 257/92. La Regione Lombardia ha emanato il "Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto" (Allegato A alla D.Dirett. 18 novembre 2008, n.13237 -Allegato 1), allo scopo di fornire uno strumento operativo per indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica, attività che sono a carico del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività che vi svolge. Anche l'onere per la suddetta valutazione è a loro carico.

Infatti, come previsto dal *D.M. 6 settembre 1994*, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge deve – tra l'altro:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile.

A seguito di segnalazione pervenuta oppure Dopo segnalazione e accertamenti d'ufficio, (a discrezione del Comune) Le chiediamo di inviare al Comune la valutazione dello stato di conservazione della sua copertura in cemento amianto (di cui alle direttive regionali) **entro 30 giorni dal ricevimento**

COMUNE DI VIMERCATE
 PALAZZO BROTTI
 PIAZZA UNITA D'ITALIA 1
 20059 VIMERCATE - MI
 TEL 039 66 591 - FAX 039 60 04 044
 WWW.COMUNEVIMERCATE.MI.IT
 CODICE FISCALE 02026560157
 PARTITA IVA 00728730961

UFFICIO LECCO GIOIA E MOBILITA'
 SOSSINRIE
 PIAZZA SANTA DELIA 1
 20059 VIMERCATE - MI
 TEL 039 66 59 262 - 263
 FAX 039 66 59 247
 E MAIL
 LECCO@COMUNEVIMERCATE.MI.IT

UFFICIO STRUTTURALE PUBBLICITÀ
 UFFICIO MERCATO PUBBLICO
 9000 - 02000

LOGO COMUNE

EV.ALTRO LOGO

della presente. Qualora non ne fosse già in possesso, dovrà far effettuare e sottoscrivere tale documentazione da un soggetto terzo qualificato (Tecnico con patentino regionale per l'amianto, Responsabile di Servizio Prevenzione e Protezione, Ingegnere Civile, Architetto, Geometra, ecc...).

a discrezione del Comune Tale valutazione non è necessaria quando si comunichi la decisione di rimuovere la copertura in tempi ragionevoli (e comunque non oltre un anno dalla valutazione) e sia manifesta la volontà di intervenire (presentando il piano di lavoro e la conferma d'ordine alla ditta che provvederà alla rimozione).

In caso di mancato invio della documentazione richiesta nei termini stabiliti, La informiamo che il Comune emanerà apposita Ordinanza Dirigenziale, concedendo Le ulteriori 30 giorni per il suo ottemperarvi.

Il mancato rispetto della suddetta Ordinanza comporterà:

- o l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative pecuniarie previste dalle normative vigenti da parte del Comune;
- o l'intervento dell'ASL competente, che provvederà ad effettuare la stima dello stato di conservazione della copertura in cemento amianto e a rivalersi sul proprietario per le spese sostenute (indicativamente comprese tra €.750,00 e €.800,00).

Le ricordiamo infine che ogni intervento su strutture contenenti amianto è soggetto al D. Lgs. 81/08 che prevede fra l'altro la preventiva presentazione alla ASL 3 di un piano di lavoro da parte dell'impresa abilitata assuntrice dei lavori di demolizione o rimozione dell'amianto.

Premesso quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche ed integrazioni, Le comunichiamo l'avvio del procedimento a Suo carico per quanto in oggetto.

Distinti saluti

IL FUNZIONARIO UFFICIO ECOLOGIA

Allegato:

- Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto

Responsabile del procedimento:

Pratica trattata da:

COMUNE DI VIMERCATE
PALAZZO TROTTI
PIAZZA UNITA' D'ITALIA 1
20059 VIMERCATE - MI
TEL 03966591 FAX 0396084044
WWW.COMUNIVIMERCATE.MI
CODICE FISCALE 02026560157
PARTITA IVA 00728/30961

UFFICIO ECOLOGIA E MOBILITA'
SOSTENIBILE
PIAZZA UNITA' D'ITALIA 1
20059 VIMERCATE - MI
TEL 0396659262 FAX 0396659247
E-MAIL
ECOLOGIA@COMUNIVIMERCATE.MI

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
LUNEDÌ-MERCOLEDÌ-VENERDÌ
9:00 - 12:00

LOGO COMUNE

EV. ALTRO LOGO

LETTERA TIPO PER ESPOSTO RELATIVO A IMMOBILI NON CENSITI

ALLEGATO 2B

Egr. Sig.

Via/Piazza
20 _____ (MB)

e p.c. Spett.le
ASL Provincia di Monza e della Brianza
Dipartimento di Prevenzione
Segreteria dei Servizi
Via Novara, 3
20033 DESIO (MB)

DATA

Prot.

Oggetto: **coperture in cemento amianto – via/piazza**
Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ex art.7 Legge 241/90 e s.m.i.

Risulta a questo Ufficio oppure A seguito di segnalazione pervenuta, risulta oppure
Dopo segnalazione e accertamenti d'ufficio, risulta oppure Ci è stato segnalato (a
discrezione del Comune) che nello stabile di Sua proprietà/da Lei amministrato sito in via/piazza
..... è possibile siano presenti coperture in cemento amianto, ma non risulta agli atti
che Lei abbia effettuato la comunicazione all'ASL 3 ai fini del censimento previsto dalla Legge Regionale
n.17/2003.

Qualora il fatto corrispondesse a verità Le segnaliamo la procedura prevista; in caso contrario Le
chiediamo che ci vengano fornite tutte le relative notizie che riterrete necessarie.

L'uso di materiali contenenti amianto è soggetto alla legge 257/92. La Regione Lombardia ha emanato il
"Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto" (Allegato
A alla D.Dirett. 18 novembre 2008, n.13237 -Allegato 1), allo scopo di fornire uno strumento operativo per
indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica, attività che sono a carico del proprietario
dell'immobile e/o del responsabile dell'attività che vi svolge. Anche l'onere per la suddetta valutazione è a
loro carico.

Infatti, come previsto dal D.M. 6 settembre 1994, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile
dell'attività che vi si svolge deve – tra l'altro:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività
manutentive che possono interessare i materiali di amianto;

COMUNE DI VIMERCATE
PALAZZO TROTTI
PIAZZA UNITA D'ITALIA 1
20059 VIMERCATE - MI
TEL 039 66 5911 FAX 039 60 84 044
WWW.COMUNIVIMERCATE.MI
CODICE FISCALE 02026560157
PARTITA IVA 00928730961

UFFICIO ECOLOGIA E MOBILITA'
SCANDINAVE
PIAZZA UNITA D'ITALIA 1
20059 VIMERCATE - MI
TEL 039 66 59 262 283
FAX 039 66 59 247
E MAIL
ECOLOGIA@COMUNIVIMERCATE.MI

GRUPPO AMBITO ALPIRIBBIO
LEGNATEMERCATO VENERIO
9004 - 12000

- tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutenzione e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile.

Ai sensi dell'art.8 bis, comma 3, della Legge Regionale n.17/2003, Le **ingiungiamo** di fornire entro 30 giorni dal ricevimento della presente, le informazioni previste dall'Allegato 4 del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) approvato con D.G.R. 8/1526 del 22 dicembre 2005 (in allegato). Unitamente alla documentazione e alle informazioni di cui sopra, dovrà essere allegata la valutazione dello stato di conservazione del materiale contenente amianto secondo il "Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto" approvato dalla Regione Lombardia - Allegato A alla D.Dirett. 18 novembre 2008, n.13237 (in allegato). La documentazione dovrà essere sottoscritta da un soggetto terzo qualificato (quale ad es. tecnico con patentino regionale per l'amianto, responsabile del servizio prevenzione e protezione, ingegnere civile, architetto, geometra).

Come stabilito dalla Legge Regionale n.17/2003, il mancato censimento della copertura in cemento amianto entro il 31 gennaio 2013 comporterà l'irrogazione di un'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 1.500,00 da parte dell'ASL (secondo i criteri definiti dalla D.G.R. n.IX/4777 del 30 gennaio 2013).

In caso di mancato invio della documentazione richiesta nei termini stabiliti, La informiamo che il Comune emanerà apposita Ordinanza Dirigenziale, concedendole ulteriori 30 giorni per il suo ottemperarvi.

Il mancato rispetto della suddetta Ordinanza comporterà:

- o l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle normative vigenti da parte del Comune;
- o l'intervento dell'ASL competente, che provvederà ad effettuare la stima dello stato di conservazione della copertura in cemento amianto e a rivalersi sul proprietario per le spese sostenute (indicativamente comprese tra € 750,00 e € 800,00).

Le ricordiamo infine che ogni intervento su strutture contenenti amianto è soggetto al D. Lgs. 81/08 che prevede fra l'altro la preventiva presentazione alla ASL 3 di un piano di lavoro da parte dell'impresa abilitata assuntrice dei lavori di demolizione o rimozione dell'amianto.

Premesso quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche ed integrazioni, Le comuniciamo l'avvio del procedimento a Suo carico per quanto in oggetto.

Distinti saluti
IL FUNZIONARIO UFFICIO ECOLOGIA

Allegati:

- Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto
- Allegato 4 PRAL

Responsabile del procedimento:

Pratica trattata da:

COMUNE DI VIMERCATE
PALAZZO PROTTI
PIAZZA UNITA D'ITALIA 1
20059 VIMERCATE - MI
TEL 039665911 FAX 0396089044
WWW.COMUNEVIMERCATE.MI
CODICE FISCALE 02026560157
PARTITA IVA 00728730961

UFFICIO ECOLOGIA E MOBILITA'
SOSTENIBILE
PIAZZA UNITA D'ITALIA 1
20059 VIMERCATE - MI
TEL 0396659262 263
FAX 0396659247
E MAIL:
ECOLOGIA@COMUNEVIMERCATE.MI

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
LUNEDÌ SERA 07/09/2010
9.00 - 12.00

**PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE
DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO**

Regione Lombardia - Allegato A alla D.Dirett. 18 novembre 2008, n. 13237: «Approvazione del "Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto" e contestuale abrogazione dell'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla Delib.G.R. n. 7/1439 del 4 ottobre 2000».

Il presente Protocollo ha lo scopo di fornire uno strumento operativo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività che vi svolge.

La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l'applicazione dell'Indice di Degrado (ID) ed è condotta attraverso l'ispezione del manufatto.

Se il manufatto presenta una superficie danneggiata – ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture - in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica come indicato dal *D.M. 6 settembre 1994*, privilegiando l'intervento di rimozione.

Se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all'ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l'applicazione dell'Indice di Degrado.

Il risultato dell'applicazione dell'ID è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, dovrà attuare.

Qualora il risultato dell'Indice di Degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i dodici mesi, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, ai sensi del *D.M. 6 settembre 1994* dovrà comunque:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile.

**Indice di degrado per la valutazione dello stato di conservazione
delle coperture in cemento amianto (ID)**

A) Grado di consistenza del materiale (da valutare con tempo asciutto, utilizzando una pinza da meccanici o attrezzo simile) si dà valore:

- 1 se un angolo flessò con una pinza si rompe nettamente con suono secco
- 2 se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo

B) Presenza di fessurazioni/sfaldamenti/crepe, si dà valore:

- 0 se assenti
- 2 se rare
- 3 se numerose

C) Presenza di stalattiti ai punti di gocciolamento, si dà valore:

- 0 se assenti
- 3 se presenti

D) Friabilità/sgretolamento, si dà valore:

- 1 se i fasci di fibre sono inglobati completamente
- 2 se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente
- 3 se i fasci di fibre sono facilmente asportabili

E) Ventilazione, si dà valore:

- 1 la copertura **non si trova** in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria
- 2 la copertura **si trova** in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria

F) Luogo di vita/lavoro, si dà valore:

- 1 copertura **non visibile** dal sotto (presenza di controsoffitto e/o soletta)
- 2 copertura **a vista** dall'interno

G) Distanza da finestre/balconi/terrazze, si dà valore:

- 1 se la copertura è distante più di 5m. da finestre/terrazze/balconi
- 2 se vi sono finestre/terrazze/balconi prospicienti ed attigue

H) Aree sensibili, si dà valore:

- 1 assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche/luoghi di cura
- 3 vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura

I) Vetustà (in anni) fattore moltiplicatore, si dà valore:

- 2 se la copertura è stata installata dopo il 1990
- 3 se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990
- 4 se la copertura è installata prima del 1980

Nel caso sia difficoltoso risalire alla vetustà della copertura in cemento amianto si farà riferimento alla data di realizzazione dell'edificio.

$$ID = (A + B + C + D + E + F + G + H) \times I \text{ (vetustà)}$$

Risultato:

- 1) *ID inferiore o uguale a 25*: nessun intervento di bonifica. È prevista la rivalutazione dell'indice di degrado con frequenza biennale;
- 2) *ID compreso tra 25 e 44*: esecuzione della bonifica* entro 3 anni;
- 3) *ID uguale o maggiore a 45*: rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.

LEGENDA:

* I metodi di **bonifica** previsti dalla normativa sono la **sovracopertura**, **l'incapsulamento** e la **rimozione**.

La *sopracopertura* consiste in un intervento di confinamento che si ottiene installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per ricorrere a tale tipo di bonifica, il costruttore o il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti dalla nuova struttura.

L'*incapsulamento* prevede l'utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-amianto; preliminarmente all'applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del materiale, al fine di pulirla e garantire l'adesione del prodotto incapsulante.

Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice.

Tale intervento non desime il committente dall'obbligo di verificarne lo stato di conservazione.

La *rimozione* prevede un intervento di asportazione totale della copertura in cemento amianto e sua sostituzione con altra copertura.